

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 39/28/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con tempestivo ricorso la Tikal S.p.A., proponeva impugnazione avverso la cartella di pagamento a ruolo straordinario n. Omissis, emessa dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Milano, ai sensi dell'art. 36 bis DPR 600/73 e recante iscrizione a ruolo per Ires, Irap, interessi e sanzioni per l'anno 2007, e adiva la Commissione Tributaria Provinciale di Milano per ivi sentirne pronunciare l'annullamento.

Deduceva parte ricorrente la nullità della cartella di pagamento impugnata per mancanza della relativa relazione di notificazione e per mancata sottoscrizione, eccepiva altresì il vizio di motivazione dell'atto e l'illegittimità costituzionale dei compensi per la riscossione, calcolati in misura proporzionale al tributo richiesto. Si costituiva altresì Equitalia Esatri, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e ribadendo la legittimità della cartella impugnata.

Con sentenza n. 276/40/10 del 4/10 - 27/10/10 la Commissione Tributaria Provinciale di Milano respingeva il ricorso, condannando la ricorrente alla rifusione delle spese di lite.

Avverso la predetta sentenza proponeva appello la Tikal S.p.A., deducendo preliminarmente di avere presentato dichiarazione integrativa del modello Unico 2008 - periodo di imposta 2007, in data 30/9/2010, e ribadendo le argomentazioni difensive già svolte nella precedente fase.

Proponeva altresì appello incidentale Equitalia Esatri S.p.A. lamentando l'omessa pronuncia in relazione alla eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva formulata preliminarmente nel giudizio di primo grado e contestando la fondatezza delle censure mosse dalla ricorrente, concludendo, nel merito, per il rigetto del proposto gravame.

All'udienza pubblica del 9/3/12, l'appello deciso come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va esaminato l'appello incidentale proposto da Equitalia, la quale ha contestato l'omessa pronuncia da parte della Commissione Tributaria Provinciale in merito all'eccezione relativa al proprio difetto di legittimazione passiva. L'appello, sul punto, non è fondato.

Se è vero, infatti, che i giudici di primo grado non hanno in alcun modo esaminato l'eccezione preliminare tempestivamente sollevata da Equitalia, va tuttavia rilevato l'indirizzo univoco e pacifico della giurisprudenza di legittimità sul punto - inaugurato con la nota sentenza resa dalle Sezioni Unite n. 16412/07 - la quale ritiene che l'azione possa essere svolta dal contribuente indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario e senza che tra costoro si realizzi una ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo rimessa alla sola volontà del concessionario, evocato in giudizio, la facoltà di chiamare in causa l'ente creditore. Invero, come ha rilevato la Suprema Corte con la pronuncia testé menzionata, "il concessionario nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze di lite: in buona sostanza, se l'azione del contribuente per la contestazione della pretesa tributaria è svolta direttamente nei confronti dell'ente creditore, il concessionario è vincolato dalla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa; se la medesima azione è svolta nei confronti del concessionario, questi, se non vuole rispondere dell'esito eventualmente sfavorevole della lite, deve chiamare in causa l'ente titolare del diritto di

credito. In ogni caso l'avere il contribuente individuato nell'uno o nell'altro il legittimato passivo nei cui confronti dirigere la propria impugnazione non determina l'inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell'ente creditore, nell'ipotesi di azione svolta avverso il concessionario, onere che, tuttavia, grava su quest'ultimo, senza che il giudice adito debba ordinare l'integrazione del contraddittorio"

Affermata la legittimazione passiva di Equitalia, l'appello della contribuente, nel merito, deve essere accolto.

Costituisce principio ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità che il contribuente può rettificare a suo favore le dichiarazioni entro gli stessi termini che ha l'Ufficio per effettuare l'accertamento (Cass. 20 febbraio 2004 n. 3431). In forza del principio di parità e bilanciamento delle posizioni contribuente - fisco, il termine di emendabilità della dichiarazione va pertanto individuato in quello quadriennale stabilito per l'accertamento di cui all'art. 43 del DPR n. 600/73 (Cass. 2 luglio 2008 n. 18076). Ciò in aderenza a quanto già ribadito dalle Sezioni Unite con sentenza n. 15063 del 25 ottobre 2002, secondo cui la dichiarazione dei redditi è rettificabile a favore del contribuente entro e non oltre i quarantotto mesi successivi al versamento del tributo non dovuto, a prescindere dalla natura giuridica dell'errore commesso. In questo senso, d'altra parte, depone indirettamente anche la Risoluzione Ministeriale n. 459/E del 2 dicembre 2008 che, in superamento della tesi restrittiva espressa con la precedente Risoluzione 24/E del 14 febbraio 2007, ha riconosciuto la sussistenza del diritto al rimborso entro il termine quadriennale previsto dall'art. 38 DPR 602/73, allorquando sia stata presentata una dichiarazione a favore del contribuente oltre il termine contemplato dal comma 8 bis dell'art. 2 DPR 322/98. Ne consegue la legittimità della rettifica della dichiarazione operata dal contribuente nel più ampio termine di quattro anni previsto dall'art. 43 DPR 600/73, e la conseguente, sopravvenuta illegittimità della cartella impugnata. Considerato che la rettifica della dichiarazione da parte del contribuente è intervenuta successivamente alla formazione del ruolo e che la questione di diritto appare ancora dibattuta e controversa, vi è motivo per compensare interamente le spese processuali.

P.Q.M.

la Commissione in riforma della sentenza impugnata annulla la cartella contestata. Spese compensate.